

**REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO
DELL'ATTIVITA' DI ESTETISTA**

Approvato con deliberazione consiliare n. 17 del 6.6.1994
Modificato con deliberazione consiliare n. 48 del 21.10.2005

CAPO I: DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto del regolamento

Il presente regolamento disciplina in tutto il territorio comunale l'attività di estetista, sia essa esercitata da imprese individuali o sia in forma societaria di persone o di capitale e svolta in luogo pubblico e privato, anche a titolo gratuito, secondo quanto stabilito dalla legge 4.1.90, n. 1, nonché dalla D.D.G. Regione Lombardia 13.3.2003, n. 4259.

L'attività di estetista comprende tutte le prestazioni ed i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso la eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi presenti.

Tale attività e l'uso dei prodotti definiti in base alle direttive CEE ed alla L.R. 713 dell'1.10.1986, delle apparecchiature in essa consentite sono regolamentate dalla legge 1/90 e dalla D.D.G. Regione Lombardia 13.3.2003, n. 4259.

Nel caso in cui tale attività venga svolta in palestre, clubs, circoli privati, case di cura, ospedali, ricoveri per anziani o a domicilio degli stessi, istituti di estetica medica, profumerie e qualsiasi altro luogo, anche a titolo di prestazione gratuita per soci o per promozione di qualche prodotto, devono essere rispettate le leggi e disposizioni di cui al primo comma del presente regolamento.

Non sono soggette al presente regolamento le attività nelle quali si compiono atti cruenti o curativi propri delle professioni sanitarie o delle arti ausiliarie previste dal testo unico delle leggi sanitarie approvato con R.D. 27.7.1934, n. 1265 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 2 - Esercizio dell'attività

Chiunque intenda esercitare nell'ambito del territorio comunale l'attività di estetista è vincolato alla preventiva comunicazione d'inizio attività al Comune e per conoscenza al Dipartimento di Prevenzione dell'Asl.

Non è consentito lo svolgimento dell'attività di estetista in forma ambulante, salvo che la stessa sia esercitata a favore di persone impegnate in attività inerenti la moda, spettacolo o persone ammalate, immobilizzate o handicappate, ovunque esse residenti, da titolari collaboratori, soci o dipendenti di imprese già operanti in sede fissa, come previsto dal presente regolamento.

Art. 3 - Comunicazione di inizio attività

La comunicazione di inizio attività, da inoltrarsi ai sensi dell'art. 19 della Legge 241/90 e successive modifiche, è valida esclusivamente se effettuata dal titolare dell'impresa e per i soli locali segnalati, è

soggetta al possesso preventivo dei requisiti evidenziati all'art. 4 del presente regolamento, ai sensi della normativa vigente.

E' possibile l'esercizio congiunto delle attività di acconciatore nella stessa sede compatibilmente con le disposizioni previste dal relativo regolamento, purchè per ogni specifica attività il titolare sia in possesso delle rispettive qualificazioni professionali o esista un socio lavorante provvisto della relativa qualificazione professionale.

I locali adibiti all'attività di estetista devono essere separati da quelli destinati all'attività di acconciatore.

Art. 4 - Requisiti

Tutti i requisiti dovranno essere autocertificati, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000, da parte del dichiarante in calce alla comunicazione di inizio attività e dallo stesso dichiarante sottoscritti, pena l'applicazione delle sanzioni penali nel caso di denunce e di dichiarazioni non veritiere.

I requisiti necessari per lo svolgimento dell'attività sono:

a) iscrizione all'albo imprese artigiane se trattasi di ditta individuale o di impresa societaria avente i requisiti previsti dalla legge 8.8.1985, n. 443; iscrizione al registro ditte della Camera di Commercio nel caso di società non artigiane;

b) idoneità sanitaria del personale addetto, ivi compreso il titolare, ai sensi delle disposizioni vigenti;

c) idoneità igienico-sanitaria dei locali e delle attrezzature;

d) qualificazione professionale del titolare o della maggioranza dei soci lavoratori o del direttore dell'azienda, conseguita ai sensi dell'art. 2 della legge 23.12.1970, n. 1142, dell'art. 4 della L.R. n. 48 del 15.9.1989 e dell'art. 3 della legge 4.1.1990, n. 1.

Spetta al Comune verificare d'ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti e disporre, se del caso, con provvedimento motivato, il divieto di prosecuzione dell'attività e la rimozione dei suoi effetti salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato non provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro il termine prefissatogli dall'Amministrazione stessa.

Nel caso di società non artigiane deve essere indicata la persona che assume la direzione dell'azienda. Il direttore dovrà essere in possesso della "qualificazione professionale" di estetista. I soci ed i dipendenti che esercitano professionalmente l'attività di estetista devono essere comunque in possesso della qualificazione professionale.

Art. 5 - Contenuti della comunicazione di inizio attività

La comunicazione di inizio attività deve contenere i seguenti elementi essenziali:

- a) cognome e nome, luogo e data di nascita, residenza e codice fiscale del richiedente;
- b) denominazione della ditta che intende esercitare l'attività;
- c) precisa ubicazione del locale o dei locali ove esercitare l'attività;
- d) caratteristiche strutturali dei locali, di arredo e attrezzature;
- e) dichiarazione del possesso della qualificazione professionale del richiedente e della maggioranza dei soci o del direttore in caso di società non artigiana e indicazione della Camera di Commercio presso la quale la qualifica è stata registrata.

Alla comunicazione dovranno essere allegati al momento della presentazione i seguenti documenti:

- a) planimetria dei locali in scala 1:100 o 1:200 dove si intende esercitare l'attività;
- b) copia conforme all'originale dell'atto costitutivo e dello statuto della società o dell'atto costitutivo di s.d.f..

Art. 6 - Inizio attività

Entro novanta giorni dal ricevimento della comunicazione, il Comune deve sospendere o vietare l'esercizio dell'attività se non conforme alla normativa vigente. Decorso tale termine, in mancanza di espressa comunicazione da parte del Comune, la comunicazione di inizio attività si intenderà accolta e pertanto l'attività può essere iniziata.

Copia della comunicazione d'inizio attività, munita del timbro di arrivo apposto dall'ufficio protocollo del Comune, deve essere esposta al pubblico nei locali dell'esercizio e a disposizione per eventuale richiesta degli agenti della forza pubblica e del personale incaricato dei servizi di vigilanza.

Coloro che esercitano l'attività, ai sensi dell'art. 2, comma 2, presso enti, istituti, associazioni o, eccezionalmente, presso il domicilio del cliente devono recare con sé la comunicazione di inizio attività o copia di essa ed esibirla ad ogni richiesta degli organi di vigilanza.

Della comunicazione di inizio attività vengono informati:

- a) la commissione provinciale per l'artigianato;
- b) la Camera di commercio, industria, artigianato, agricoltura;
- c) la sede provinciale dell'Inail;
- d) l'ufficio tributi del Comune;
- e) l'ufficio igiene pubblica dell'U.S.L.;
- f) l'ufficio urbanistico del Comune per la destinazione dell'uso dei locali.

Entro 120 giorni dall'inizio di attività dovrà essere prodotto il certificato di iscrizione all'Albo imprese artigiane o registro ditte per le imprese non artigiane.

Art. 7 - Attività svolte nel domicilio

L'attività di cui all'art. 1 può essere svolta anche presso il domicilio dell' esercente a condizione che i locali, gli ingressi ed i servizi igienici siano separati dagli altri adibiti a civile abitazione, abbiano un' idonea sala d' attesa e siano consentiti i controlli e rispettate tutte le disposizioni vigenti.

Art. 8 - Ricorsi

Contro il provvedimento di divieto di prosecuzione attività è ammesso ricorso secondo le disposizioni delle leggi vigenti.

Art. 9 - Modifiche

Ogni modifica sostanziale dei locali rispetto a quanto autorizzato inizialmente dall'Asl, è sottoposta alla normativa in materia di edilizia ed al termine dei lavori al parere dell'Asl.

L'utilizzo successivo all'inizio dell'attività di nuove attrezzature, è soggetto alla sola comunicazione preventiva all'Asl.

Art. 10 - Cessazione dell'attività o modificazione della titolarità dell'impresa

La cessazione dell'attività deve essere comunicata al Sindaco.

Nel caso di cessione dell'attività, il subentrante, in possesso della qualificazione professionale, dovrà presentare la comunicazione di inizio attività, con le modalità di cui ai precedenti articoli 2, 3, 4 e 5, allegando inoltre alla comunicazione copia del contratto notarile di cessione azienda.

In caso di decesso o di invalidità permanente del titolare, gli aventi diritto indicati nel 3° comma dell'art. 5 della legge n.443/1985, possono continuare l'attività per il periodo previsto in detto articolo senza l'accertamento della qualificazione professionale, purchè l'attività venga svolta da personale qualificato.

Decorso il citato periodo verrà ordinata la cessazione dell'attività, salvo che uno dei legittimi eredi non comprovi di essere in possesso dei requisiti richiesti dall'art. 3 della legge 1/90.

Art. 11 - Trasferimento della sede

Coloro che intendono trasferire la sede dell'attività in un'altra località del territorio comunale, dovranno presentare preventiva comunicazione al Sindaco, osservando le norme del presente regolamento.

Art. 12 - Requisiti igienico-sanitari

I requisiti igienico-sanitari dei locali, delle attrezzature e delle suppellettili destinati allo svolgimento delle attività soggette a

comunicazione di inizio attività, nonché delle idoneità sanitaria delle persone addette sono disciplinati dalle disposizioni vigenti.

Art. 13 - Orari

Gli orari giornalieri delle attività e delle giornate di chiusura annuali vanno stabiliti con ordinanza del Sindaco, sentite le organizzazioni sindacali di categoria.

E' fatto obbligo al titolare dell'attività di esporre l'orario in maniera ben visibile dall'esterno del negozio.

E' concessa la prosecuzione dell'attività a porte chiuse per l'ultimazione delle prestazioni in corso oltre i limiti di orario.

Le Organizzazioni sindacali di categoria indicheranno al Sindaco gli orari di apertura e di chiusura degli esercizi per i periodi concomitanti le festività e quelli feriali in zone turistiche.

Art. 14 - Tariffe

Il titolare dell'esercizio dovrà esporre le proprie tariffe in maniera ben visibile all'attenzione della clientela, possibilmente in prossimità della cassa dell'esercizio stesso.

Art. 15 - Controlli

Gli agenti di polizia locale e della forza pubblica, incaricati alla vigilanza delle attività previste nel presente regolamento, sono autorizzati ad accedere per gli opportuni controlli in tutti i locali, compresi quelli presso il domicilio in cui si svolgono le attività suddette.

Art. 16 - Sanzioni

Le infrazioni alle norme del presente regolamento sono soggette alle sanzioni amministrative di cui alla legge 24.11.1981, n. 689.

La sanzione amministrativa per la violazione delle norme del presente regolamento viene inflitta dal responsabile del servizio a norma dell'art. 18 della legge 24.11.1981, n. 689.

A seguito dell'accertamento di una infrazione, il responsabile del servizio commercio diffida il titolare dell'esercizio, affinché, oltre al pagamento della sanzione amministrativa, non debba incorrere nella sospensione o nella cessazione dell'attività in caso di recidiva.

Art. 17 - Abusivismo

Il responsabile del servizio commercio ordina in via immediata la cessazione dell'attività quando questa sia esercitata senza comunicazione.

Decorsi 10 giorni dall'ordinanza, qualora la stessa non venga eseguita, il responsabile del servizio commercio dispone l'esecuzione forzata a spese dell'interessato e la trasmissione degli atti all'autorità giudiziaria.

Nel caso di esercizio abusivo dell'attività prevista dal presente regolamento, le sanzioni amministrative sono regolamentate dalla normativa vigente.

Art. 18 - Sospensione e ordinanza di cessazione dell'attività

L'attività di estetista, può essere sospesa per violazione delle disposizioni vigenti in materia.

La cessazione è disposta, qualora vengano meno i requisiti soggettivi od oggettivi previsti per lo svolgimento dell'attività o quando il titolare abbia sospeso l'attività per un periodo superiore a 3 mesi senza preventivo benestare degli uffici comunali, con esclusione della sospensione dell'attività per gravi motivi di salute.

I relativi provvedimenti sono notificati al titolare entro 60 giorni.